



Profili eurounitari della decisione a S.U. n. 19597 / 2020

Giuseppe Fiengo
Giudice del Tribunale di Napoli

Cass., S. U., 18 settembre 2020, n. 19597

iv) Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro.

*(...) Peraltro, il Collegio ha reputato che la norma possa trovare una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato
(...) Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace.*

In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art. 1224 cod. civ., commisurato (non più alla misura preconcordata usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione.



Invero, tale conseguenza rinviene il suo fondamento causale nella considerazione secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione della disponibilità del denaro.

Ciò, in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 cod. civ., sempre che -peraltro- quelli siano lecitamente convenuti



Tale conclusione è confortata dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto eurolunitario, come vive dalle interpretazioni rese ad opera della Corte di giustizia dell'Unione, che più volte è stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori.



Corte di giustizia, 14 marzo 2013, C-415/11, *Mohamed Aziz*

Il «*significativo squilibrio*» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto (cui ha riguardo l'art. 3 della direttiva 93/13/CEE -cfr. art. 33, d. lgs. n. 206/2005), deve essere valutato avendo riguardo, in particolare, alle “*disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso*” (p. 68). Ancora, secondo la medesima decisione, al fine di valutare se un simile squilibrio sia stato creato «*malgrado il requisito della buona fede*», “*il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale*” (p. 69).



Corte di giustizia, 14 giugno 2012, C-618/10, *Banco Español de Crédito SA*

Contratto di “mutuo” con TAEG pari all’8,890% e tasso di interessi moratori pari al 29%. Risolto il contratto, il Banco Español chiede un decreto ingiuntivo per le mensilità insolute e gli interessi pattuiti. Il Tribunale, dichiarata l’abusività dell’interesse moratorio, ne riduce l’entità al 19% (sulla base del tasso d’interesse legale e del tasso degli interessi moratori risultanti dalle leggi finanziarie dal 1990 al 2008). La decisione viene appellata dalla banca innanzi alla Audiencia Provincial de Barcelona.

La Corte è chiamata, tra l’altro, a precisare se l’art. 6.1, della direttiva 93/13 osti ad una normativa di uno Stato membro (art. 83 del d. lgs. n. 1/2007 - «1. *Le clausole abusive sono nulle di pieno diritto e si considerano non apposte. 2. La parte del contratto colpita da nullità è integrata conformemente all’articolo 1258 del codice civile e al principio di buona fede oggettiva. A tali effetti, il giudice che dichiara la nullità di dette clausole integra il contratto e dispone di poteri di moderazione rispetto ai diritti e obblighi delle parti, nel caso di sopravvivenza del contratto, e rispetto alle conseguenze della sua inefficacia in caso di apprezzabile pregiudizio per il consumatore o utente»)), che consente al giudice nazionale, qualora accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, di integrare detto contratto rivedendo il contenuto di tale clausola.*



pp. 65 ss. *«Risulta pertanto dal tenore letterale del paragrafo 1 di detto articolo 6 che i giudici nazionali sono tenuti unicamente ad escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima. Infatti, detto contratto deve sussistere, in linea di principio, senz'altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile (...) Infatti, secondo la giurisprudenza costante della Corte, tale direttiva, nel suo complesso, costituisce un provvedimento indispensabile per l'adempimento dei compiti affidati all'Unione e, in particolare, per l'innalzamento del livello e della qualità della vita all'interno di quest'ultima (v. citate sentenze Mostaza Claro, punto 37; Pannon GSM, punto 26, e Asturcom Telecomunicaciones, punto 51). Pertanto, data la natura e l'importanza dell'interesse pubblico sul quale si basa la tutela assicurata ai consumatori, che si trovano in una situazione d'inferiorità rispetto ai professionisti, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima, di fornire mezzi adeguati ed efficaci «per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».*



«Orbene, in tale contesto, è giocoforza constatare che, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 86-88 delle sue conclusioni, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive inserite in simili contratti, una tale facoltà potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine di cui all'articolo 7 della direttiva 93/13. Infatti tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive (v., in tal senso, ordinanza Pohotovost', cit., punto 41 e giurisprudenza ivi citata), dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti»



Corte di giustizia, 30 maggio 2013, C-488/11, Dirk Frederik Asbeek Brusse, Katarina de Man Garabito

(contratto di locazione)

Il giudice del rinvio chiede se l'articolo 6 della direttiva possa essere interpretato nel senso che consente ad un giudice nazionale, quando abbia accertato il carattere abusivo di una clausola penale, anziché di disapplicare detta clausola, di limitarsi a ridurre l'importo della penale prevista da quest'ultima, come lo autorizza a fare il diritto nazionale e conformemente a quanto chiesto dal consumatore.



«La Corte ha dedotto dalla menzionata formulazione del citato articolo 6, paragrafo 1, che i giudici nazionali devono disapplicare una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima. Detto contratto deve sussistere, in linea di principio, senz'altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme del diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile (sentenza Banco Español de Crédito, cit., punto 65).

La Corte ha peraltro rilevato che tale interpretazione è corroborata, inoltre, dall'obiettivo e dall'economia generale della direttiva. Al riguardo, essa ha ricordato che, data la natura e l'importanza dell'interesse pubblico sul quale si basa la tutela assicurata ai consumatori, la direttiva impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, di predisporre mezzi adeguati ed efficaci «per far cessare l'utilizzo di clausole abusive nei contratti stipulati da un professionista con i consumatori». Orbene, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto di clausole abusive contenute in contratti del genere, una siffatta facoltà potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine indicato all'articolo 7 della direttiva, in quanto essa ridurrebbe l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive (sentenza Banco Español de Crédito, cit., punti da 66 a 69)»



«Ne deriva che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva non può essere interpretato nel senso che consente al giudice nazionale, qualora quest'ultimo accerti il carattere abusivo di una clausola penale in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, di ridurre l'importo della penale imposta a carico del consumatore anziché di disapplicare integralmente la clausola in esame nei confronti di quest'ultimo»



**Corte di giustizia, 7 novembre 2019, CC-349-351/18,
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)
(contratto di trasporto)**

Il giudice del rinvio chiede, tra l'altro, se l'articolo 6.1 della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che osta a che un giudice nazionale che constati il carattere abusivo di una clausola penale prevista in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore riduca l'importo della penale imposta da tale clausola a carico di detto consumatore o sostituisca alla medesima clausola una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva.

«67 La Corte ha altresì già dichiarato che, qualora il giudice nazionale accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev'essere interpretato nel senso che osta a una norma di diritto nazionale che consente al giudice nazionale di integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenze del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, punto 77 e giurisprudenza ivi citata, e del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C-70/17 e C-179/17, EU:C:2019:250, punto 53).



*In particolare, la Corte ha dichiarato che tale disposizione non può essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, qualora quest'ultimo accerti il carattere abusivo di una clausola penale in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, di ridurre l'importo della penale imposta a carico del consumatore anziché di disapplicare integralmente la clausola in esame nei confronti di quest'ultimo (sentenze del 30 maggio 2013, *Asbeek Brusse e de Man Garabito*, C-488/11, EU:C:2013:341, punto 59, e del 21 gennaio 2015, *Unicaja Banco e Caixabank*, C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, EU:C:2015:21, punto 29).*

*68 Il contratto deve pertanto sussistere, in linea di principio, senz'altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile (sentenze del 30 maggio 2013, *Asbeek Brusse e de Man Garabito*, C-488/11, EU:C:2013:341, punto 57 e giurisprudenza ivi citata, e del 21 gennaio 2015, *Unicaja Banco e Caixabank*, C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, EU:C:2015:21, punto 28).*

*69 Se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive contenute in un simile contratto, una facoltà del genere potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine di cui all'articolo 7 della direttiva 93/13. Tale facoltà contribuirebbe infatti a eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di simili clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quand'anche fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse dei medesimi professionisti (sentenze del 30 maggio 2013, *Asbeek Brusse e de Man Garabito*, C-488/11, EU:C:2013:341, punto 58, e del 26 marzo 2019, *Abanca Corporación Bancaria e Bankia*, C-70/17 e C-179/17, EU:C:2019:250, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).*

70 *Peraltro, è vero che la Corte ha ammesso un'eccezione a tale principio dichiarando che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non osterebbe a che il giudice nazionale, in applicazione di principi del diritto contrattuale, elimini la clausola abusiva sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, purché tale sostituzione sia conforme all'obiettivo dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e consenta di ripristinare un equilibrio reale tra i diritti e gli obblighi dei contraenti, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra questi ultimi. Tuttavia, la Corte ha limitato detta possibilità ai casi in cui l'invalidazione della clausola abusiva obbligherebbe il giudice nazionale ad annullare il contratto nel suo insieme, esponendo in tal modo il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli, tali che quest'ultimo ne sarebbe penalizzato (v., in tal senso, sentenze del 21 gennaio 2015, Unicaja Banco et Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, EU:C:2015:21 punto 33 e giurisprudenza ivi citata, e del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C-70/17 e C-179/17, EU:C:2019:250, punti 56 e 57)».*



**Corte di giustizia, 16 luglio 2020, C-224/19, C-259/19,
CY c Caixabank SA**

(mutuo - clausola relativa alle spese di costituzione/cancellazione ipoteca)

Per quanto riguarda la clausola relativa alle spese ipotecarie, il giudice del rinvio sottolinea che la giurisprudenza spagnola maggioritaria considera questo tipo di clausole come abusive e, di conseguenza, nulle. Nondimeno, lo stesso giudice osserva che, relativamente agli effetti di tale nullità, i giudici spagnoli hanno pronunciato decisioni diverse e contraddittorie che pongono i consumatori e gli istituti finanziari in una situazione di incertezza del diritto. A tale riguardo, il suddetto giudice segnala varie prassi giurisprudenziali a suo avviso «moderatrici» degli effetti restitutori della dichiarazione di nullità, chiedendosi se esse siano compatibili con il combinato disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

«54 Ciò premesso, si deve altresì rilevare che il fatto che una clausola contrattuale giudicata abusiva va ritenuta come mai esistita può giustificare l'applicazione delle eventuali disposizioni del diritto nazionale, che disciplinano la ripartizione delle spese di costituzione e di cancellazione dell'ipoteca in mancanza di accordo tra le parti. Orbene, se tali disposizioni pongono a carico del mutuatario la totalità o una parte di tali spese, né l'articolo 6, paragrafo 1, né l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostano a che sia rifiutata la restituzione, al consumatore, della parte di dette spese che egli stesso deve sostenere.»

55 *Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla sesta nella causa C-224/19 e alle due questioni nella causa C-259/19 dichiarando che l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che, in caso di nullità di una clausola contrattuale abusiva che pone il pagamento della totalità delle spese di costituzione e di cancellazione dell'ipoteca a carico del consumatore, il giudice nazionale rifiuti la restituzione al consumatore degli importi pagati in applicazione di detta clausola, a meno che le disposizioni del diritto nazionale che sarebbero applicabili in mancanza della clausola in questione impongano al consumatore il pagamento della totalità o di una parte di tali spese»*



Corte di giustizia, 7 agosto 2018, C-96/16 e C-94/17, Banco Santander SA

A partire dal 2015 il Tribunale Supremo ha adottato alcune decisioni tese a superare l'incertezza emersa nella giurisprudenza di merito in ordine:

- a) al criterio da utilizzare per valutare il carattere abusivo delle clausole non negoziate che fissavano il tasso degli interessi moratori nei contratti di prestito personale conclusi con i consumatori (non v'erano, infatti, regole chiare in proposito);
- b) alle conseguenze dell'accertata abusività della clausola.



Con riferimento al profilo sub a), il Tribunal Supremo:

- i) ha rilevato che, in conformità dell'articolo 85, paragrafo 6, della LGDCU, sono abusive le clausole che impongono al consumatore che non adempie alle proprie obbligazioni il pagamento di un indennizzo di importo sproporzionatamente elevato;
- ii) ha analizzato le disposizioni nazionali applicabili in caso di ritardato pagamento da parte del debitore in assenza di accordo tra le parti in vari settori, nonché i tassi degli interessi moratori generalmente previsti dai contratti di mutuo che abbiano costituito l'oggetto di un negoziato individuale con i consumatori.
- iii) ha concluso (alla luce dell'analisi condotta) che sono abusive le clausole non negoziate dei contratti di prestito personale conclusi con i consumatori che quantificano l'interesse moratorio in misura tale da oltrepassare di oltre due punti percentuali il tasso degli interessi corrispettivi convenuto tra le parti del contratto. Infatti, il Tribunal Supremo ha chiarito che la fissazione di un simile tasso di interessi moratori determina uno scostamento ingiustificato rispetto alle percentuali previste dalle disposizioni nazionali applicabili in caso di ritardato pagamento del debitore e che un professionista non poteva ragionevolmente ritenere che, trattando il consumatore in modo equo, quest'ultimo avrebbe accettato, nell'ambito di un negoziato individuale, una clausola che fissasse interessi ad un tasso siffatto.



Con riferimento al profilo sub b)

il Tribunal Supremo ha constatato che, nelle cause di cui era investito, il tasso degli interessi moratori fissato da tali clausole consisteva in una maggiorazione del tasso degli interessi corrispettivi in misura pari a un certo numero di punti percentuali. Esso ne ha dedotto che, nell'ipotesi in cui le clausole summenzionate fossero state dichiarate abusive, si sarebbe dovuta sopprimere integralmente la maggiorazione che gli interessi moratori comportavano rispetto agli interessi corrispettivi, sicché soltanto questi ultimi avrebbero continuato a maturare. Per contro, detto giudice ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per sopprimere anche i suddetti interessi corrispettivi, che conservavano la loro funzione di remunerazione della messa a disposizione del denaro prestato.

(La soluzione adottata nelle sentenze del 22 aprile, nonché del 7 e dell'8 settembre 2015 è stata estesa ai contratti di prestito ipotecario mediante le sentenze n. 705/2015, del 23 dicembre 2015, n. 79/2016, del 18 febbraio 2016, e n. 364/2016, del 3 giugno 2016).



Caso concreto (C-94/17)

Contratto di mutuo ipotecario per la somma di euro 17.633,70 con un tasso di interessi corrispettivi variabile fissato al 5,5% all'anno (al momento dei fatti rilevanti nel procedimento principale il tasso era pari al 4,75% annuo) ed un tasso degli interessi moratori del 25% all'anno.

Il mutuatario, in ritardo con i pagamenti, propone un ricorso contro il Banco de Sabadell inteso all'annullamento, in particolare, della clausola relativa agli interessi moratori in quanto abusiva.

Il Tribunale dichiara abusiva la clausola e sostituisce agli interessi moratori pattuiti gli interessi moratori entro il limite previsto dall'articolo 114, paragrafo 3, della Ley Hipotecaria (legge ipotecaria), come modificata dalla Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (legge 1/2013 relativa alle misure volte a rafforzare la tutela dei debitori ipotecari, la ristrutturazione del debito e le locazioni abitative a canone sociale), del 14 maggio 2013 (BOE n. 116, del 15 maggio 2013, pag. 36373), che corrisponde ad un tasso tre volte superiore al tasso di interesse legale. Tale decisione è stata confermata in appello da una sentenza del 18 settembre 2014 dell'Audiencia Provincial de Alicante (Corte provinciale di Alicante, Spagna).

Il mutuatario presenta quindi un ricorso per cassazione deducendo che la sentenza impugnata violerebbe gli articoli 6.1 e 7.1 della direttiva 93/13 poiché, essendo stata accertata la natura abusiva della clausola relativa agli interessi moratori, il contratto non avrebbe dovuto produrre più interessi né moratori né corrispettivi.



Il Tribunal Supremo sottopone alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) *Se l'articolo 3, in combinato disposto con il punto 1, lettera e), dell'allegato, e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [93/13] ostino a un'interpretazione giurisprudenziale secondo cui una clausola contenuta in un contratto di mutuo, la quale fissi un tasso di interessi moratori comportante un incremento di oltre il 2% rispetto al tasso degli interessi corrispettivi annuo stabilito nel contratto, costituisce un indennizzo sproporzionatamente elevato imposto al consumatore che sia incorso in un ritardo nell'adempimento del proprio obbligo di pagamento ed è, pertanto, abusiva.*

2) *Se gli articoli 3, in combinato disposto con il punto 1, lettera e), dell'allegato, 4, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13] ostino a un'interpretazione giurisprudenziale la quale, nell'accertare l'abusività di una clausola contenuta in un contratto di mutuo che stabilisce il tasso di interesse moratorio, individui, quale oggetto della verifica di abusività, l'incremento determinato da tale interesse rispetto all'interesse corrispettivo, giacché costituisce "l'indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato imposto al consumatore che non ha adempiuto i propri obblighi", e stabilisca che la conseguenza della dichiarazione di abusività deve consistere nell'integrale abolizione di tale incremento, cosicché solo l'interesse corrispettivo continuerà a maturare fino al rimborso del mutuo.*

3) *In caso di risposta positiva alla seconda questione, se la dichiarazione di nullità di una clausola che stabilisce il tasso di interesse moratorio, a motivo del suo carattere abusivo, debba produrre altri effetti, affinché questi siano compatibili con la direttiva [93/13], come ad esempio l'integrale cessazione della maturazione di interessi, sia corrispettivi che moratori, quando il mutuatario non adempia al proprio obbligo di pagare le rate del mutuo nei termini previsti dal contratto, oppure la maturazione di interessi legali».*



Con riferimento alla prima questione sollevata dal Tribunal Supremo la Corte osserva che:

« Orbene, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi da 65 a 67 delle sue conclusioni, risulta dalle decisioni di rinvio che, secondo i giudici di rinvio, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha, nella giurisprudenza di cui si discute nei procedimenti principali, istituito una presunzione assoluta secondo cui è abusiva una clausola che soddisfi il criterio menzionato al punto 18 della presente sentenza» (p. 58) Inoltre, risulta altresì, in sostanza, da dette decisioni nonché dalle considerazioni esposte al punto 56 della presente sentenza che il carattere vincolante della summenzionata giurisprudenza nei confronti dei giudici spagnoli di grado inferiore non può essere escluso, nel senso che questi ultimi sono tenuti, a pena di incorrere nella censura del Tribunal Supremo (Corte suprema) adito in sede di impugnazione, a dichiarare abusiva una clausola siffatta. (p. 59) Inoltre, occorre rilevare che, pur risultando dalla giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) in discussione nei procedimenti principali che si presume abusiva qualsiasi clausola che soddisfi il criterio menzionato al punto 18 della presente sentenza, la giurisprudenza di cui sopra non sembra invece privare il giudice nazionale della possibilità di ritenere che una clausola di un contratto di mutuo concluso con un consumatore non rispondente al criterio sopra indicato – ossia una clausola che fissi un tasso di interessi moratori non eccedente di oltre due punti percentuali il tasso degli interessi corrispettivi previsto dal contratto – sia nondimeno abusiva, nonché della possibilità, eventualmente, di disapplicarla, aspetto, questo, la cui verifica è riservata ai giudici del rinvio» (p. 61)



«risulta dalle considerazioni esposte ai punti da 17 a 19 della presente sentenza, nonché dal fascicolo a disposizione della Corte, che il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha, a questo scopo, esaminato le norme nazionali applicabili in diversi settori del diritto ed ha cercato di determinare il livello del tasso di interessi moratori che potrebbe essere ragionevolmente accettato da un consumatore trattato in modo leale ed equo all’esito di un negoziato individuale, pur avendo cura segnatamente di preservare la funzione di detti interessi, che sarebbe in particolare quella di disincentivare i ritardi nei pagamenti e di indennizzare in maniera proporzionata il creditore nell’ipotesi in cui si verificano tali ritardi. Sembra dunque che il Tribunal Supremo (Corte suprema) si sia conformato ai requisiti ricordati in particolare nella sentenza del 14 marzo 2013, Aziz (C-415/11, EU:C:2013:164, punti 68, 69, 71 e 74).» (p. 63) non si può escludere che, nel loro ruolo di armonizzazione nell’interpretazione del diritto e in un intento di certezza giuridica, i giudici supremi di uno Stato membro, come il Tribunal Supremo (Corte suprema), possano, nel rispetto della direttiva 93/13, elaborare taluni criteri alla luce dei quali i giudici di grado inferiore devono esaminare il carattere abusivo delle clausole contrattuali» (p. 68) «l’elaborazione di un criterio giurisprudenziale, quale quello elaborato nella fattispecie dal Tribunal Supremo (Corte suprema), si iscrive nell’obiettivo di protezione dei consumatori perseguito dalla summenzionata direttiva. Infatti, risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché dall’economia generale di quest’ultima che tale direttiva non mira tanto a garantire un equilibrio contrattuale complessivo tra i diritti e gli obblighi delle parti del contratto, quanto ad evitare il sopravvenire di uno squilibrio tra tali diritti e tali obblighi a discapito dei consumatori» (p. 69) Ne consegue che la suddetta direttiva non osta all’introduzione di un siffatto criterio» (p. 70).



QUINDI: *«La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una giurisprudenza nazionale, come quella del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) in discussione nei procedimenti principali, in virtù della quale una clausola non negoziata di un contratto di mutuo concluso con un consumatore, che fissa il tasso degli interessi moratori applicabile, è abusiva in quanto impone al consumatore in ritardo nei pagamenti un indennizzo di importo sproporzionatamente elevato, qualora tale tasso superi di oltre due punti percentuali quello degli interessi corrispettivi previsto da detto contratto»*



Con riferimento alla seconda questione sottopostale, la Corte di giustizia

richiama la finalità della disciplina consumeristica e la propria costante giurisprudenza secondo la quale:

- accertata la natura abusiva della clausola, il giudice *«è tenuto unicamente ad escludere l'applicazione di quest'ultima affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, senza che detto giudice sia legittimato a rivedere il contenuto della clausola stessa. Infatti, il contratto in questione deve rimanere in essere, in linea di principio, senza alcun'altra modifica se non quella risultante dalla soppressione della clausola suddetta, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile»* (p. 73);

- la possibilità di sostituire una clausola abusiva con una norma nazionale suppletiva è limitata al solo caso in cui l'invalidazione della clausola comporti caducazione dell'intero contratto, con conseguente pregiudizio per il consumatore (Corte di giustizia, 21 gennaio 2015, Unicaja Banco e Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13, EU:C:2015:21, punti 33 e 34).



ed osserva che:

«p. 76 - In particolare, dalla direttiva sopra citata non consegue che la disapplicazione o l'annullamento della clausola di un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori, a motivo del carattere abusivo della clausola stessa, debba determinare altresì la disapplicazione o l'annullamento della clausola di tale contratto che fissa il tasso degli interessi corrispettivi, e ciò tanto più per il fatto che queste differenti clausole devono rimanere chiaramente distinte. A quest'ultimo proposito, occorre infatti rilevare che, come risulta dalla decisione di rinvio nella causa C-94/17, gli interessi moratori mirano a sanzionare l'inadempimento da parte del debitore del proprio obbligo di effettuare i rimborsi del prestito alle scadenze contrattualmente pattuite, a dissuadere tale debitore dall'accumulare ritardo nell'esecuzione delle proprie obbligazioni e, eventualmente, a indennizzare il mutuante del danno subito a causa di un ritardo nel pagamento. Per contro, gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa.

p. 77 - Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 90 delle sue conclusioni, tali considerazioni si applicano indipendentemente dal modo in cui sono formulate la clausola contrattuale che fissa il tasso degli interessi moratori e quella che fissa il tasso degli interessi corrispettivi. In particolare, dette considerazioni valgono non soltanto quando il tasso degli interessi moratori sia definito indipendentemente dal tasso degli interessi corrispettivi, in una clausola distinta, ma anche quando il tasso degli interessi moratori venga determinato sotto forma di maggiorazione del tasso degli interessi corrispettivi pari a un certo numero di punti percentuali. In quest'ultimo caso, dato che la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata.



p. 78 - *Nel caso di specie, fatte salve le verifiche da effettuarsi a cura dei giudici del rinvio, risulta dalle decisioni di rinvio che la soluzione adottata nella giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) in discussione nei procedimenti principali implica che il giudice nazionale, il quale abbia constatato il carattere abusivo della clausola di un contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori, escluda molto semplicemente l'applicazione della clausola suddetta o della maggiorazione che tali interessi rappresentano rispetto agli interessi corrispettivi, senza poter sostituire alla clausola di cui sopra disposizioni legislative suppletive, né rivedere la clausola in questione, conservando al tempo stesso la validità delle altre clausole di tale contratto, e segnatamente quella relativa agli interessi corrispettivi.*

p. 79 - *Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione, lettera b), nella causa C-96/16 e alla seconda questione nella causa C-94/17 dichiarando che la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una giurisprudenza nazionale, come quella del Tribunal Supremo (Corte suprema) in discussione nei procedimenti principali, secondo la quale la conseguenza del carattere abusivo di una clausola non negoziata di un contratto di mutuo concluso con un consumatore, che fissa il tasso degli interessi moratori, consiste nella soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto.»*



Cass., S. U., 18 settembre 2020, n. 19597

«vi.) Rilevano sia il tasso astratto, sia quello in concreto applicato, a diversi effetti (...)

In conclusione, ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio; applicato; se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore.

Onde tale sentenza non avrà ancora l'effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art. 1224 cod. civ.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione -presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-inadempimento - che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato».



Corte di giustizia, 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus SA

«73 Pertanto, e al fine di garantire l'effetto dissuasivo dell'articolo 7 della direttiva 93/13, le prerogative del giudice nazionale che constata l'esistenza di una clausola abusiva, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, non possono dipendere dall'applicazione o meno di tale clausola in concreto. Così, la Corte ha dichiarato che la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che, qualora il giudice nazionale abbia constatato il carattere «abusivo», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, di una clausola di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista, la circostanza che tale clausola non sia stata eseguita non può, di per sé, costituire un ostacolo a che il giudice nazionale tragga tutte le conseguenze dal carattere abusivo di detta clausola (v., in tal senso, ordinanza dell'11 giugno 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-602/13, non pubblicata, EU:C:2015:397, punti 50 e 54).»



Cass., S. U., 18 settembre 2020, n. 19597

«viii) Ne deriva l'atteggiarsi dei rispettivi oneri probatori.

Alla stregua delle predette considerazioni, può precisarsi come si atteggi l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.

Da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.

Dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: fra di essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro.»



Corte di giustizia, 4 giugno 2015, C-497/13, Froukje Faber

«La direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale adito nel contesto di una controversia vertente su un contratto che può rientrare nell'ambito di applicazione della citata direttiva è tenuto, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine o possa disporre su semplice domanda di chiarimenti, a verificare se l'acquirente possa essere qualificato come consumatore nell'accezione di tale direttiva, anche se quest'ultimo non ha espressamente rivendicato questa qualità»



Corte di giustizia, 11 marzo 2020, C-511/17, Györgyné Lintner

«L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito di un ricorso proposto da un consumatore e volto a far accertare il carattere abusivo di talune clausole contenute in un contratto che quest'ultimo ha concluso con un professionista, non è tenuto ad esaminare d'ufficio e individualmente l'insieme delle altre clausole contrattuali, che non sono state impugnate da tale consumatore, al fine di verificare se esse possano essere considerate abusive, ma solo quelle che sono connesse all'oggetto della controversia, come delimitato dalle parti, non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tale scopo, completati eventualmente da misure istruttorie»